

	SEN1. 440/2022	
REPUBBLICA I	ΓALIANA	
IN NOME DEL POPO	LO ITALIANO	
LA CORTE DEI CONTI		
SEZIONE SECONDA GIURISDIZION	VALE CENTRALE D'APPELLO	
composta dai magistrati:		
Dott.ssa Daniela ACANFORA	Presidente	
Dott. Roberto RIZZI	Consigliere relatore	
Dott. Nicola RUGGIERO	Consigliere	
Dott. Ilaria Annamaria CHESTA	Consigliere	
Dott.ssa Erika GUERRI	Consigliere	
pronuncia la seguente		
SENTENZ	ZA	
sugli appelli, in materia di responsabilità,	iscritti al n. 58397 del registro di	
segreteria		
<u>avverso</u>		
la sentenza della Sezione giurisdiz	zionale regionale della Calabria n.	
414/2020, depositata il 17/12/2020	e notificata il 14/1/2021	
proposti da:		
- FURGIUELE Paolo, nato a Na	apoli il 20/9/1959 e deceduto il	
2/1/2022, c.f. FRGPLA59P20F839	K, rappresentato e difeso dall'Avv.	
Massimiliano Carnovale, elettiva	mente domiciliato in Roma, via	
Vincenzo Bellini, n. 10, presso lo s	studio dell'Avv. Antonella Caruso,	
domicilio di	gitale PEC:	
massimiliano.carnovale@avvlamez	<u>zia.legalmail.it</u>	

[APPELLANTE PRINCIPALE]

- POSTORINO Federico, nato a Reggio Calabria l'8/6/1966, c.f.

PSTFRC66H08H224A, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Piergiuseppe Venturella (PEC:pventurella@pec.it) e Francesco

Verrastro (PEC:francescoverrastro@ordineavvocatiroma.org)

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Principessa Clotilde, n.7,

presso lo studio dell'avv. Venturella (Studio Tonucci & Partners)

[APPELLANTE INCIDENTALE]

- CAMPANARO Giuseppe, nato a Cosenza il 21/7/1975, c.f.

CMPGPP75L21D086V, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio

Feraco (PEC: studiolegaleferacoeassociati@pec.giuffre.it) e Giuseppe

Magarò (PEC: avv. giuseppemagaro@pec.giuffre.it)

[APPELLANTE INCIDENTALE]

nei confronti di:

- PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria della Corte dei conti, in persona del Procuratore regionale pro-tempore
- **PROCURA GENERALE**, in persona del Procuratore Generale *pro- tempore*

VISTI gli atti di appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nell'udienza del 3/5/2022, svolta con l'assistenza del segretario Dott.

Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore Cons. Roberto Rizzi, l'Avv. Francesco

Verrastro in rappresentanza dell'appellante incidentale POSTORINO

Federico, gli Avv.ti Antonio Feraco e Giuseppe Magarò in rappresentanza

SENT. 446/2022	
dell'appellante incidentale CAMPANARO Giuseppe, ed il Pubblico	
Ministero, rappresentato in udienza dal V.P.G. Luciano Donato.	
FATTO	
Con la sentenza n. 414/2020, depositata il 17/12/2020, la Sezione	
giurisdizionale regionale della Calabria reputava sussistere la responsabilità	
amministrativa di tre esponenti dell'Azienda Forestale della Regione Calabria	
(di seguito «AFOR») - POSTORINO Federico, Commissario liquidatore	
dell'Azienda, FURGIUELE Paolo, Dirigente amministrativo della medesima	
Azienda, e CAMPANARO Giuseppe, Dirigente dell'Ufficio legale	
dell'Azienda nonché Presidente della commissione di valutazione del partner	
finanziario - che avevano contribuito a stipulare un contratto di investimento	
a breve-medio termine con un operatore finanziario di dubbia affidabilità e	
solidità (OMISSIS) per la gestione di un'ingente somma (€ 1.500.000)	
prelevata dal fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto di	
lavoro subordinato.	
Il primo giudice, dopo aver rigettato le eccezioni proposte dalla difesa del	
POSTORINO di nullità dell'atto di citazione, per la mancata valutazione delle	
deduzioni asseritamente prodotte e per l'incompletezza della copia dell'invito	
notificatagli e quella di prescrizione, nonché l'eccezione proposta dalla difesa	
del CAMPANARO di nullità dell'atto di citazione, per mancanza di	
corrispondenza tra i fatti in essa rappresentati e quelli esposti nell'invito a	
dedurre, nel merito, riteneva fondata la domanda, sebbene distribuendo	
l'addebito in misura diversa da come prospettato dall'organo requirente.	
In particolare, perveniva alla conclusione che era del tutto "irrazionale ed	
anomala" la scelta, all'esito di una procedura connotata da rilevanti anomalie,	
3	

SENT. 446/2022	
di avvalersi di un intermediario finanziario modestamente strutturato e con	
limitata solidità economica, ricorrendo a garanzie fideiussorie assai poco	
tranquillizzanti. Il facilmente pronosticabile esito infausto dell'investimento	
si era poi concretamente realizzato, tant'è che l'Azienda né aveva ottenuto gli	
elevati rendimenti previsti (4% annuo), né era riuscita a recuperare il capitale	
investito nonostante le iniziative intraprese dall'ente successore (Azienda	
Calabria Verde).	
In tale scenario, il primo giudice aveva riconosciuto un apporto causale	
prevalente del POSTORINO e del CAMPANARO (ciascuno chiamato a	
risarcire il 40% dell'intero) e un più modesto contributo del FURGIUELE (il	
cui addebito era limitato al residuo 20%).	
Con la medesima sentenza veniva dichiarata la conversione in pignoramento	
dei sequestri conservativi disposti ante causam nei confronti dei condannati	
(D.P. 21/2019, ord. G.D. n. 45/2019), provvedendo al contempo a disporre il	
parziale dissequestro di taluni beni del FURGIUELE, al fine di adeguare la	
misura conservativa al ridotto importo della condanna.	
Avverso tale sentenza tutti e tre i condannati, con distinti atti, proponevano	
appello.	
Per l'impugnazione principale del FURGIUELE è superfluo ogni	
approfondimento, considerato che nelle more della celebrazione del giudizio	
d'appello lo stesso è deceduto (in data 2/1/2022) e la Procura generale, nel	
rassegnare le conclusioni, ha ritenuto insussistenti le condizioni per poter	
procedere nei confronti degli eredi.	
Con appello incidentale notificato in data 15/3/2021, POSTORINO, in via	
preliminare, riproponeva le eccezioni di inammissibilità dell'atto di citazione,	
4	

SENT. 446/2022	
non accolte in primo grado.	
Con la prima eccezione, si doleva della mancata valorizzazione, da parte della	
Procura regionale, delle deduzioni difensive asseritamente depositate per	
replicare all'invito a dedurre.	
Con la seconda eccezione, lamentava la notifica di un invito a dedurre	
inidoneo a consentire l'esercizio delle prerogative difensive siccome foto	
riprodotto in maniera incompleta (mancando le pagine 18,19, 30 e 31) e poco	
leggibile.	
Sempre in via preliminare, contestava il mancato accoglimento dell'eccezione	
di prescrizione: secondo l'appellante, l'esordio del termine quinquennale	
avrebbe dovuto essere individuato nel momento di adozione della delibera	
commissariale n. 276 del 14/11/2013- di manifestazione di interesse diretta	
ad individuare un partner finanziario cui affidare le disponibilità liquide della	
AFOR - o in quello di stipulazione del contratto di finanziamento (3/2/2014)	
e non, come ritenuto dal primo giudice, dal versamento delle somme alla	
OMISSIS (27/2/2014 e 3/3/2014).	
Nel merito, deduceva l'illegittimità della sentenza nella parte in cui gli era	
stata ascritta la responsabilità amministrativa, anche tenuto conto	
dell'intervenuta archiviazione del procedimento penale a suo carico.	
Ancora, rilevava erroneità, illogicità, difetto di motivazione in ordine alla	
ritenuta sussistenza della colpa grave.	
In via gradata:	
- contestava la ripartizione dell'addebito, sostenendo che ai	
sensi dell'art. 83, comma 2, c.g.c. avrebbero dovuto essere	
considerate concorrenti condotte di soggetti non evocati in	
5	

SENT. 446/2022	
giudizio che, comunque, avevano contribuito a cagionare il	
prospettato danno erariale;	
- formulava questione di legittimità costituzionale dell'art. 21,	
comma 2, d.l.n. 76/2020, con riferimento alla parte in cui è stata	
limitata l'esenzione di responsabilità ai fatti commessi	
successivamente all'entrata in vigore della stessa norma.	
In via istruttoria, chiedeva la sospensione del processo fino alla definizione	
del processo penale pendente per i medesimi fatti, ancorché riguardante altri	
soggetti.	
Avverso la medesima sentenza, in data 14/3/2021, proponeva appello	
incidentale anche il CAMPANARO.	
In via pregiudiziale, formulava questione di legittimità costituzionale dell'art.	
21, comma 2, d.l. n. 76/2020 (conv., con modificazioni, nella l.n.120/2020)	
in termini analoghi a quelli dedotti dal POSTORINO ed eccepiva la nullità	
dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 87 c.g.c. sulla base della considerazione	
che nell'invito a dedurre non era stata evidenziata la circostanza, valorizzata	
nell'atto introduttivo del giudizio, che l'aggiudicazione provvisoria in favore	
della OMISSIS era avvenuta nonostante quest'ultima non avesse prodotto il	
progetto di impiego delle somme, richiesto, a pena di esclusione, nella	
documentazione di gara.	
In via preliminare, evidenziava che il primo giudice aveva errato nella	
interpretazione della normativa di settore, ritenendo che il contratto stipulato	
con la società finanziaria integrasse un appalto di servizio e non una	
concessione di servizio.	
Con il quarto motivo, deduceva l'erronea interpretazione della normativa in	
6	

SENT. 446/2022	
tema di competenze dell'allora responsabile dell'ufficio legale, redattore dello	
schema della manifestazione d'interesse e presidente della commissione	
aggiudicatrice.	
Infine, in via gradata, si doleva della violazione dell'art. 83, comma 2, c.g.c.	
ed auspicava la riduzione dell'eventuale addebito, tenendo conto del fatto che	
la responsabilità avrebbe dovuto attingere anche gli altri membri della	
Commissione che aveva proceduto all'aggiudicazione provvisoria, il RUP,	
coloro che avevano deciso di adottare il piano di rientro, l'esponente della	
società finanziaria che aveva proposto lo "spropositato tasso di	
remunerazione dell'investimento", nonché colui che aveva firmato il	
contratto.	
Con conclusioni rassegnate in data 18/4/2022 la Procura generale,	
prioritariamente, come anticipato, chiedeva la declaratoria di estinzione del	
processo limitatamente alla posizione del FURGIUELE ai sensi dell'art. 108,	
comma 6, c.g.c.	
Con riferimento agli appelli incidentali, dopo aver argomentato l'infondatezza	
di tutti i motivi di gravame, ne chiedeva il rigetto, previa riunione degli stessi.	
A corredo delle conclusioni, poi, depositava le copie dell'ordinanza del	
27/12/2018, applicativa di misura cautelare nei confronti del CAMPANARO	
e del decreto di archiviazione del procedimento penale avviato nei confronti	
di POSTORINO.	
Con memoria depositata in data 22/4/2022, la difesa del POSTORINO	
ribadiva le doglianze formulate in sede di impugnazione, svolgendo	
considerazioni sull'evoluzione della vicenda penale.	
In particolare, evidenziava le ragioni sulla cui base era stata disposta	
7	

SEN1. 440/2022	
l'archiviazione e rappresentava che il Tribunale penale di Catanzaro aveva	
accolto la sua istanza di costituzione di parte civile nel processo che	
proseguiva nei confronti degli altri soggetti coinvolti che, a suo dire, lo	
avevano inconsapevolmente indotto ad assumere provvedimenti nel falso	
presupposto non solo della liceità e legittimità dell'iniziativa di investimento,	
ma anche dell'improcrastinabilità della stessa per preservare il TFR dei	
dipendenti. Infine, ribadiva le censure di illegittimità costituzionale dell'art.	
21, comma 2, del d.l.n. 76/2020.	
All'udienza del 3/5/2022, l'Avv. Verrastro, per Postorino, ripercorreva	
diffusamente le argomentazioni svolte nel gravame, in particolare	
soffermandosi sui profili di erroneità della gravata sentenza in considerazione	
dell'assoluta estraneità del suo assistito, come emersa in sede penale. L'Avv.	
Magarò, per Campanaro, nel riportarsi all'atto scritto, insisteva anzitutto nella	
richiesta pregiudiziale di rimessione degli atti alla Corte costituzionale; nel	
merito; ripercorreva diffusamente i fatti di causa in ordine all'assenza di	
qualsivoglia responsabilità in capo al suo assistito; in via gradata ribadiva	
l'applicazione dell'art. 83 c.g.c., in ragione dei profili di responsabilità	
addebitabili ad altri soggetti. L'avv. Feraco si associava alle difese illustrate	
dall'avv. Maragò. Il P.M d'udienza, V.P.G. Donato, pregiudizialmente	
chiedeva una declaratoria di estinzione del giudizio nei confronti del Furgiuele	
ai sensi dell'art. 108 c.g.c.; nel merito, ripercorreva le argomentazioni svolte	
all'interno delle conclusioni rassegnate in atti, in particolare, evidenziando	
l'assoluta diversità tra il fatto di reato e l'azione erariale, ribadendo l'assoluta	
centralità del ruolo svolto dal Campanaro, quale responsabile dell'ufficio	
legale, precisando anche che tale gestione è proseguita anche dopo i fatti di	
8	

SENT. 446/2022	
causa con la sottoscrizione anche di un anomalo piano di ripiano nel 2018.	
L'Avv. Magarò replicava come l'accordo stipulato nel 2018 non fosse	
ascrivibile al Campanaro.	
Chiusa la discussione, la causa veniva, quindi, posta in decisione.	
DIRITTO	
1. Riunione delle impugnazioni	
Pregiudizialmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 c.g.c., deve essere	
disposta la riunione degli appelli proposti da FURGIUELE, POSTORINO e	
CAMPANARO, iscritti al n. 58397 del registro di segreteria, trattandosi di	
impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza.	
2. Estinzione parziale del processo	
Ancora, in via pregiudiziale, deve essere dichiarata l'estinzione del processo,	
ai sensi dell'art. 108, comma 6, c.g.c., limitatamente alla posizione	
dell'appellante principale FURGIUELE Paolo, deceduto nelle more della	
celebrazione del giudizio d'appello (2/1/2022), avendo la Procura generale	
escluso la sussistenza dei presupposti per la riassunzione nei confronti degli	
eredi.	
3. Sospensione del processo in attesa della definizione del parallelo processo	
penale	
In rito, l'appellante incidentale POSTORINO, con l'ottavo motivo di	
gravame, ha chiesto la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del processo	
fino alla conclusione del parallelo processo penale.	
A fondamento della richiesta ha evocato la "correlazione logico giuridic(a)	
esistente con il pendente procedimento penale coinvolgente le stesse parti".	
Ai fini della valutazione dell'istanza occorre preliminarmente rilevare la 9	
	I.

SENT. 446/2022	
sostanziale ininfluenza della circostanza (documentata dalla Procura generale	
in sede di articolazione delle conclusioni) dell'intervenuta archiviazione, in	
data 15/11/2019, del procedimento penale n. 493/2019 che vedeva coinvolto	
il POSTORINO.	
L'archiviazione, infatti, si riferisce ad un limitato segmento della più articolata	
vicenda penale che coinvolge, fra gli altri, l'allora Commissario liquidatore	
dell'AFOR.	
In ogni caso, non può essere ignorato che, a norma dell'art. 106, comma 1,	
c.g.c. "Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa	
definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice,	
costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal	
quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento	
sia richiesto con efficacia di giudicato".	
Detta previsione immunizza il processo erariale dall'applicazione dell'art. 295	
c.p.c., disposizione, evocata dall'appellante incidentale, che era applicabile, in	
forza del rinvio contenuto nell'art. 26 del R.D. n. 1038 del 13.8.1933, ai	
giudizi innanzi alla Corte dei conti, fino all'entrata in vigore del nuovo codice.	
La nuova disposizione normativa replica il contenuto precettivo dell'art. 295	
c.p.c., peraltro aggiungendo che, ai fini della sospensione del giudizio, la	
previa definizione di altra controversia pendente davanti a sé o ad altro	
giudice, deve costituire, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario	
antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata "ed il cui	
accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato".	
Condizione per far luogo alla sospensione, pertanto, è la sussistenza di un	
rapporto di pregiudizialità tra due processi, in dipendenza del quale la	
10	

SEN1. 440/2022	
definizione della controversia pregiudicata è subordinata alla previa	
definizione di quella pregiudicante ed il cui accertamento sia richiesto con	
efficacia di giudicato, sicché la decisione di quest'ultima è destinata a	
riverberarsi, in modo automatico e pervasivo, sull'altra.	
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione,	
formatasi sull'art. 295 c.p.c. (tra le tante, ord. n. 17235 del 29/07/2014; ord. n.	
16844 del 3/10/2012; ord. n. 25272 del 14/12/2010), ma certamente utile	
parametro di interpretazione dell'art. 106 del c.g.c., nel prevedere la	
sospensione necessaria del giudizio quando la decisione "dipenda" dalla	
definizione di altra causa, la norma allude ad un vincolo di stretta ed effettiva	
conseguenzialità fra due emanande statuizioni con l'obiettivo di evitare un	
conflitto di giudicati.	
Si deve, pertanto, trattare di un collegamento per cui l'altro giudizio (civile,	
penale o amministrativo), deve, fra l'altro, investire un indispensabile	
antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in	
parte l'esito della causa da sospendere e non già di un mero collegamento fra	
diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri	
fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma ad un	
collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), deve,	
fra l'altro, investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la	
soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da	
sospendere. Quindi, la sospensione non si limita ad incidere sullo svolgimento	
del processo, ma ne orienta la definizione nel merito, ponendolo in uno stato	
di quiescenza, funzionale al recepimento di decisioni assunte in altra sede.	
Tale indirizzo ermeneutico è stato recepito con giurisprudenza granitica anche	
 11	

SENT. 446/2022	
dalle Sezioni riunite di questa Corte (tra le tante, cfr. ordinanze n. 13/2019,	
n.12/2019, n.11/2018, n.4/2018).	
Nel caso di specie, in disparte la circostanza che la parte che auspica la	
sospensione del processo che si celebra innanzi a questa Corte nemmeno è	
parte del processo penale, essendo stato adottato nei suoi confronti il	
provvedimento di archiviazione, è da escludere la ricorrenza di un rapporto di	
pregiudizialità connotato nei termini sopra sintetizzati.	
3. Questione di legittimità costituzionale	
Entrambi gli appellanti incidentali (il CAMPANARO, con il primo motivo di	
gravame, in via pregiudiziale, ed il POSTORINO, con l'ottavo motivo di	
gravame, in via subordinata) hanno chiesto di sollevare questione di	
legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del d.l. n. 76 del 16 luglio	
2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n.120 dell'11 settembre 2020, per	
la disparità di trattamento generata dalla limitazione temporale -	
("limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del ()	
decreto e fino al 30 giugno 2023"), termine finale risultante dalle modiche	
apportate nel corso del tempo: il termine del 31/7/2021, inizialmente previsto	
dal decreto legge è stato dapprima spostato al 31/12/2021 dalla legge di	
conversione e, successivamente, fissato al 30/6/2023 dall'art. 51, comma 1,	
lett. h), del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L.	
29 luglio 2021, n. 108) - dell'effetto sterilizzante delle responsabilità	
amministrative commissive gravemente colpose, quali quelle loro addossate	
nella vicenda dal giudice di prime cure.	
Ad opinione degli appellanti, infatti, vi sarebbe una censurabile	
diseguaglianza tra coloro cui è stata addebitata una responsabilità gravemente	
12	

SENT. 446/2022	
colposa per vicende temporalmente collocabili in epoca antecedente rispetto	
all'entrata in vigore della disposizione e coloro ai quali una condotta con	
analoghi connotati sia riferibile al circoscritto segmento temporale di cui alla	
medesima disposizione.	
La questione, anche in ragione della estrema fragilità delle argomentazioni	
addotte dalle parti proponenti, non soddisfa il parametro della "non manifesta	
infondatezza", indispensabile filtro per la sua remissione alla Corte	
costituzionale.	
Invero, la previsione limitativa della responsabilità amministrativa, analizzata	
nella sua asettica materialità, è veicolata in un provvedimento dichiaratamente	
volto, fra l'altro, a "introdurre misure di semplificazione procedimentale e di	
sostegno e diffusione dell'amministrazione digitale, nonché interventi di	
semplificazione in materia di responsabilità del personale delle	
amministrazioni, nonché di adottare misure di semplificazione in materia di	
attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di	
fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza	
epidemiologica da Covid-19" (cfr. preambolo del decreto legge).	
Essa, nelle intenzioni del Governo che l'ha adottata, mirava a creare un assetto	
disincentivante per il "non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare" (così la	
relazione al testo), disinnescando i rischi per gli operatori pubblici di incorrere	
in responsabilità in caso di condotte commissive ascrivibili a colpa grave.	
Il carattere eccezionale della norma, che traspare in modo inequivoco dalla	
sua temporaneità e dalle precisazioni contenute nel preambolo del	
provvedimento normativo con cui è stata introdotta, esclude che il trattamento	
di (estremo) favore accordato a peculiari tipologie di condotte, ancorché	
13	

SENT. 446/2022	
dannose per il pubblico erario ed ordinariamente fonte di responsabilità	
amministrativa per gli autori, possa tradursi in una illegittima disparità di	
trattamento dei soggetti sottoposti alla giurisdizione di responsabilità della	
Corte dei conti.	
Infatti, la ragione della deroga, prevista dalla disposizione, al normale regime	
della responsabilità amministrativa è dichiaratamente quella di stimolare la	
ripresa economica dopo la grave crisi causata dalla pandemia da COVID-19.	
La peculiare contingenza che ha indotto il legislatore ad introdurla giustifica	
l'intervento di "carattere straordinario" e volto a "soddisfare esigenze	
contingenti e temporanee".	
Tali caratteristiche escludono che coloro ai quali sia addebitabile una	
responsabilità amministrativa per condotte commissive gravemente colpose	
riferibili ad epoca anteriore all'introduzione della disposizione derogatoria	
vengano a trovarsi in una situazione irragionevolmente deteriore a soggetti	
che pur a fronte di condotte strutturalmente omogenee abbiano cagionato	
danni erariali in un particolar e circoscritto contesto temporale.	
Né, d'altra parte, sono utilmente evocabili i principi circa gli effetti della	
norma mitigatrice in materia di sanzioni penali e amministrative (Corte cost.	
fra le tante, sentt. n. 394/2006 e n.236/2011).	
Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, per giustificare	
l'applicazione della norma nella nuova formulazione anche per il passato, non	
è possibile invocare i principi tipici del diritto punitivo (art. 2 c.p.) che	
regolano gli effetti per il reo di fenomeni modificativi di norme incriminatrici,	
essendo gli stessi connotati da spiccati tratti di specialità che ne limitano	
l'operatività al settore per il quale sono stati congegnati (Corte dei conti, Sez.	
14	

SENT. 446/2022	
II App. n. 304/2020, Sez. I App. sent. 197/2021).	
4. Questioni di rito	
4.1 Il POSTORINO ha censurato la mancata valorizzazione, da parte della	
Procura regionale, delle deduzioni difensive asseritamente depositate per	
replicare all'invito a dedurre.	
In proposito, occorre prioritariamente chiarire che benché il ruolo di organo	
di giustizia, caratterizzante la funzione del Pubblico ministero, imponga a	
quest'ultimo di considerare le eventuali istanze difensive presentate	
dall'invitato nelle forme dal medesimo ritenute più idonee a mettere in luce le	
circostanze oppositive alla ricostruzione operata nell'invito a dedurre	
(deduzioni scritte e/o audizione personale), in base all'orientamento ormai	
consolidato della giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sezioni riunite	
sent. 16 febbraio 1998, n. 7/QM/1998), non è positivizzato un obbligo di	
esplicitare, nell'atto introduttivo del giudizio, le ragioni per le quali le	
deduzioni non sono state accolte.	
L'esame valutativo delle deduzioni dell'invitato, infatti, potrà essere espresso	
in modo sintetico o addirittura in maniera implicita attraverso l'emissione	
dell'atto di citazione.	
Peraltro, l'ipotetico obbligo (non legislativamente previsto e non elaborabile	
in via giurisprudenziale) di motivazione finirebbe per trasformare la fase	
istruttoria, di cui il Pubblico ministero è il dominus, in un'anomala dialettica	
tra il medesimo e l'invitato, imponendo contemporaneamente al primo	
funzioni, nonché obblighi di motivazione, propri del giudicante,	
travalicandosi in tal modo quella istituzionale di acquisizione degli elementi	
da sottoporre poi alla valutazione del giudice.	
15	

SENT. 446/2022	
Dunque, nessun effetto viziante l'attitudine della citazione ad instaurare il	
contraddittorio processuale può essere ricondotto alla mancata esplicitazione	
o alla non puntuale indicazione delle ragioni per le quali non sono state accolte	
le argomentazioni difensive presentate nella fase preprocessuale.	
In ogni caso, nella vicenda in esame, la lamentata carenza di valorizzazione	
dell'attività difensiva riguarda esclusivamente sintetiche argomentazioni	
articolate per la fase cautelate e non già, specificamente, volte a contrastare la	
prospettazione contenuta nell'invito a dedurre.	
La citazione, comunque, metabolizza anche quanto prospettato in quel	
segmento procedurale, con la conseguenza che la doglianza, in realtà, verte	
non su aspetti procedurali, ma sul merito delle avversate contestazioni.	
4.2 Il POSTORINO, poi, ha prospettato un vizio del procedimento di	
instaurazione del giudizio affermando che la copia notificata dell'invito a	
dedurre era inidonea a consentire l'esercizio delle prerogative difensive	
siccome foto riprodotta in maniera incompleta (mancando le pagine 18,19, 30	
e 31) e poco leggibile.	
Il primo giudice, sul punto, ha condivisibilmente rilevato, per un verso, che	
non era stata depositata dal POSTORINO la copia dell'invito a dedurre	
asseritamente mal foto riprodotta e, per altro verso, che dal documento	
allegato all'atto di citazione e rubricato al n. 24, si desume che la copia	
conforme dell'invito a dedurre consegnata al convenuto è completa in quanto	
non mancante di alcuna pagina.	
E peraltro, anche laddove la copia consegnata fosse stata (marginalmente)	
incompleta e poco leggibile (il che, comunque, non risulta comprovato),	
l'adempimento partecipativo non ha pregiudicato l'esercizio delle prerogative	
16	

SENT. 446/2022	
difensive: l'attività difensiva esercitata, infatti, è stata piena ed ampia e,	
comunque, ove fosse stato ravvisato un impedimento all'esercizio di	
quell'attività, ben avrebbe potuto la parte attivarsi per chiedere un	
differimento del termine per compierla, acquisendo le quattro pagine ritenute	
mancanti.	
4.3 Infine, il POSTORINO ha riproposto l'eccezione di prescrizione,	
asserendo che l'esordio del termine quinquennale avrebbe dovuto essere	
individuato nel momento di adozione della delibera commissariale n. 276 del	
14/11/2013 di manifestazione di interesse diretta ad individuare un partner	
finanziario cui affidare le disponibilità liquide della AFOR o al più in quello	
di stipulazione del contratto di finanziamento (3/2/2014) e non, come ritenuto	
dal primo giudice, dalle data del versamento delle somme alla OMISSIS	
(27/2/2014 e 3/3/2015).	
La doglianza è infondata.	
I canoni giuridici che attengono all' individuazione del termine d'esordio della	
prescrizione devono essere individuati coniugando la norma generale	
contenuta nell'art.2935 c.c. (che ne fissa nell'esordio con il "giorno in cui il	
diritto può essere fatto valere") con quella speciale recata dall'art.1, comma	
2, della l. 14 gennaio 1994, n.20 (che nei confronti dei soggetti sottoposti alla	
giurisdizione della Corte dei conti, prevede che "il diritto al risarcimento del	
danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si	
è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno,	
dalla data della sua scoperta").	
Orbene, le Sezioni riunite di questa Corte hanno fissato, da tempo, il principio	
ermeneutico secondo cui il "fatto dannoso" "è costituito dal binomio	
17	

condotta-evento" per cui "la fattispecie dannosa si perfeziona con il	
verificarsi di quest'ultimo" e "prima del pagamento vi è solo una situazione	
di danno potenziale che, proprio perché tale, può anche non attualizzarsi per	
vicende successive" (sentenza n.7/2000/QM). L'organo nomofilattico ha	
ritenuto, con percorso logico assolutamente coerente e conforme al tenore	
letterale della disposizione, oltre che alla ratio della medesima, che essendo	
l'azione di responsabilità amministrativa diretta a far valere il diritto al ristoro	
di un danno pubblico, essa possa essere esercitata solo a partire dal momento	
in cui si sostanzi in termini di esborso causalmente collegato ad un	
comportamento illecito (eccetto l'ipotesi, che però esula dall'odierna	
fattispecie, del "doloso occultamento" in cui va ancorato alla sua	
"scoperta").	
Come correttamente rilevato dal primo giudice, il termine di prescrizione non	
decorre dalla commissione del fatto illecito, ma dal perfezionamento della	
fattispecie dannosa, coincidente con il versamento alla OMISSIS delle somme	
oggetto del contratto di partnership finanziaria.	
All'epoca dell'adozione della delibera commissariale (14/11/2013) o	
all'epoca della stipulazione del contratto di finanziamento (3/2/2014), la	
lesione patrimoniale non si era realizzata, essendo state intraprese iniziative	
meramente preparatorie di definizione dell'instaurando assetto negoziale, in	
grado di generare una situazione di mera potenzialità lesiva.	
Soltanto con la materiale attribuzione della provvista finanziaria all'operatore	
finanziario, cioè con il passaggio nella sfera patrimoniale di quest'ultimo dei	
soldi (cd. "traditio in manum"), ha avuto luogo la perdita per l'Azienda sicché,	
in piena coerenza con il principio delineato nell'art. 2935 c.c., deve ritenersi	
18	

SENT. 446/2022	
che l'attivazione dei presidi ordinamentali in funzione redibitoria	
(costituzione in mora e invito a dedurre) sia intervenuta prima della	
maturazione della prescrizione quinquennale.	
4.4 Il CAMPANARO ha dedotto la nullità dell'atto di citazione ai sensi	
dell'art. 87 c.g.c. sulla base della considerazione che nell'invito a dedurre non	
era stata evidenziata la circostanza che l'aggiudicazione provvisoria in favore	
della OMISSIS era avvenuta nonostante quest'ultima non avesse prodotto il	
progetto di impiego delle somme, richiesto a pena di esclusione nella	
documentazione di gara.	
Anche questa doglianza è infondata.	
La Corte costituzionale, in più occasioni, ha avuto modo di chiarire che	
l'istituto dell'invito a dedurre attiene ad una fase che precede quella destinata	
all'accertamento delle responsabilità, suscettibile, alternativamente, di	
sfociare nell'instaurazione del giudizio ovvero nell'archiviazione (sentenze nn.	
415/1995, 163/1997, 513/2002).	
Da tale impostazione non si discosta la pressoché unanime giurisprudenza di	
questa Corte che ha individuato la funzione dell'invito a dedurre	
essenzialmente nella preliminare contestazione di fatti specifici ad un soggetto	
già indagato, che viene così messo in grado di rappresentare tempestivamente	
le sue ragioni all'organo inquirente, consentendo, al tempo stesso, al	
Procuratore regionale lo sviluppo di più adeguate indagini, in coerenza con	
l'arricchito corredo di conoscenze.	
Si tratta, dunque, di un atto che ha la finalità di incentivare l'acquisizione di	
ulteriori elementi, se del caso anche di carattere esimente, in vista delle	
conclusive determinazioni che l'organo requirente è chiamato ad assumere.	
19	

SEN1. 440/2022	
Quindi, l'invito a dedurre - in quanto preordinato all'arricchimento degli	
elementi di conoscenza utilizzabili dal Pubblico ministero per l'assunzione	
delle determinazioni di competenza - attiene ad una fase del procedimento	
avente natura preprocessuale, sicché l'effettiva proposizione dell'azione di	
responsabilità è del tutto eventuale e la conseguente assunzione della veste di	
parte del convenuto è subordinata alla proposizione del relativo giudizio.	
Da ciò deriva che è assolutamente fisiologico che gli elementi raccolti fino	
all'emissione dell'invito a dedurre possano non coincidere, per difetto, con gli	
elementi disponibili al momento dell'esercizio dell'azione: dopo la	
contestazione dell'addebito, dando seguito ad una esigenza di	
approfondimento generata dalle deduzioni fornite dall'invitato (ora cfr. art.	
67, comma 7, c.g.c.), il Pubblico ministero è pienamente legittimato a	
proseguire nelle attività istruttorie.	
Anzi, in una prospettiva di maggiore valorizzazione della neutralità che	
connota l'esercizio delle pubbliche funzioni - caratteristica che impone che le	
iniziative intraprese dal PM siano sempre consone alla funzione esercitata e	
che preclude la proposizione di azioni la cui fondatezza non sia stata	
prudentemente vagliata - la prosecuzione dello sforzo istruttorio fino al	
momento di emissione dell'atto di citazione appare doverosa quando	
emergano fatti destinati ad incidere significativamente sul promuovendo	
giudizio.	
In questa prospettiva, non costituisce un'anomalia viziante che la	
prospettazione dell'ipotizzata responsabilità amministrativa sia limitata agli	
elementi essenziali del fatto, delle condotte contestate e del contributo causale	
alla realizzazione del danno ipotizzato.	
20	

	SENT. 446/2022	
Non occorre cioè che siano r	ispettati i canoni contenutistici imposti per l'atto	
introduttivo del giudizio, ma	a è solo necessario che sia esplicitati il nucleo	
essenziale del <i>petitum</i> e de	lla causa petendi caratterizzanti la fattispecie	
dannosa ipotizzata.		
Nella vicenda in esame non è	ravvisabile un decampamento da tale nucleo, in	
quanto nell'atto di citazione	e è stata reiterata, in termini sostanzialmente	
omogenei, la contestazione	delle condotte omissive ritenute causalmente	
efficienti rispetto al prospetta	to danno.	
Con coerente linearità, infatt	i, nell'atto di citazione sono state evidenziate le	
medesime carenze nell'ese	rcizio delle funzioni censurate nell'invito a	
dedurre.		
Orbene, la contestazione ope	erata in sede preprocessuale, rappresentando in	
modo esauriente le omission	i funzionali imputate ai vari esponenti aziendali	
invitati ed i diversi app	orti alla causazione dell'ipotizzato danno,	
indubbiamente, consentiva	di attivare ogni utile presidio difensivo	
(produzione di documenti,	presentazione di deduzioni, richiesta di essere	
sentito personalmente).		
5. Merito		
Nel merito, gli appelli sono i	nfondati.	
L'analisi compiuta dal prim	o giudice, ovviamente valutata alla luce delle	
contestazioni formulate negli	i atti di gravame (che, in realtà, replicano, nella	
sostanza, le prospettazioni gi	à formulate nel precedente grado di giudizio e,	
come tali, pienamente met	abolizzate nella motivazione della decisione	
impugnata), risulta immune o	la censure, integralmente condivisibile e, perciò,	
da confermare.		
	21	

SENT. 446/2022	
Al riguardo, non può essere ignorato che il codice della giustizia contabile ha	
imposto un canone di sinteticità per ogni prodotto degli attori del processo	
(art. 5).	
La tecnica redazionale improntata al canone della sinteticità è imposta anche	
al giudice, i cui atti sono espressamente contemplati come soggetti all'indicato	
principio generale.	
Inoltre, l'esigenza di sinteticità è ribadita, al fine di sottolineare l'imperatività	
del principio, con riferimento alla motivazione della sentenza (art. 17, comma	
1, norme di attuazione del c.g.c.) che deve consistere nella «concisa	
esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è	
fondata».	
Ebbene, la scelta legislativa di modellare l'architettura della motivazione sul	
canone della sinteticità esclude che, allorquando i profili di gravame	
rappresentino la riproposizione di contestazioni già introdotte a contrasto della	
prospettazione elaborata nell'atto di citazione, possa farsi luogo al	
convogliamento nella decisione di secondo grado di tutto il condivisibile	
percorso argomentativo meticolosamente svolto dal primo giudice.	
In definitiva, laddove il motivo di appello non appaia in grado di condurre ad	
un apprezzamento dei fatti diverso da quello compiuto dalla Corte territoriale,	
sarebbe sommamente incoerente con il più volte menzionato precetto della	
sinteticità una motivazione che replicasse il condiviso percorso	
argomentativo, contenuto nella decisione impugnata, che ha condotto alle	
statuizioni di condanna.	
In definitiva, deve essere ribadito che la stipulazione, da parte di un ente	
strumentale della regione in liquidazione, quindi con una prospettiva di	
 22	

SEN1. 440/2022	
sopravvivenza estremamente limitata, di un accordo negoziale, con un	
operatore finanziario, provvisto di credenziali di solidità ed affidabilità	
estremamente modeste, per investire in prodotti finanziari a "breve-medio-	
lungo termine" i fondi accantonati per il trattamento di fine rapporto dei	
dipendenti rappresenta una scelta gestoria - nella più indulgente delle	
valutazioni possibili - macroscopicamente imprudente.	
Macroscopica imprudenza amplificata, per un verso, dalla garanzia della	
remunerazione dell'investimento con "un interesse attivo sul finanziamento	
concesso pari al 4% su base annua", straordinariamente elevata in base alle	
nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza e, per altro verso, dalla	
circostanza che, a garanzia del capitale investito e dei rendimenti	
contrattualizzati, è stata accettata una polizza fideiussoria dai connotati	
tutt'altro che tranquillizzanti (il fideiussore – OMISSIS - dall'esercizio 2012	
non depositava bilanci d'esercizio e a far data dal luglio 2016 veniva	
dichiarato fallito).	
Inoltre, la scelta della AFOR di investire la cospicua liquidità di cui disponeva	
era totalmente non collimante con lo stato di liquidazione in cui versava:	
l'investimento, in base alle risultanze della delibera 276/2013, era	
dichiaratamente volto a "costituire una rendita predeterminata e vincolata da	
destinare al pagamento delle spese correnti per l'assolvimento dei servizi	
pubblici essenziali di sua pertinenza". Tuttavia, in base all'art. 4 della l.r.	
n.9/2007, la soppressione dell'AFOR e l'avvio della fase liquidatoria si	
accompagnava allo svuotamento integrale delle funzioni istituzionali,	
contestualmente trasferite o delegate alle province.	
Dunque, la provvista che l'Azienda auspicava di ottenere nemmeno era	
 23	

SENT. 446/2022	
funzionale alla residua missione dell'ente.	
Anche la abbastanza criptica finalità esplicitata nella citata delibera	
(scongiurare il rischio che le risorse finanziarie dell'AFOR potessero essere	
"oggetto di azioni esecutive derivanti da pretese creditorie avanzate dagli enti	
impositori", fondate su prospettazioni giuridiche in formale contestazione	
giudiziale) non costituisce una giustificazione solida.	
Non v'è dubbio, contrariamente a quanto prospettato dalla Procura regionale	
e condividendo <i>in toto</i> quanto affermato dal primo giudice, che la liquidità di	
cui disponeva l'AFOR avrebbe potuto essere aggredita dai creditori,	
nonostante fosse stata appostata in bilancio quale fondo per il trattamento di	
fine rapporto dei dipendenti.	
Gli accantonamenti virtuali, infatti, non alterano la garanzia patrimoniale	
generica: quando il legislatore del lavoro ha inteso stabilire un vincolo di	
indisponibilità l'ha fatto, conformemente alla previsione del 2 comma dell'art.	
2740 c.c., espressamente, come nel caso dei fondi speciali per la previdenza e	
l'assistenza di cui all'art. 2117 c.c., i quali "non possono essere distratti dal	
fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da	
parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro"; disposizione	
questa di stretta interpretazione, in quanto eccezione alla regola generale del	
comma 1 dello stesso articolo e dunque non estensibile al diverso caso dei	
fondi virtualmente accantonati per il trattamento di fine rapporto in mancanza	
di una" previsione di legge o di un provvedimento amministrativo che nella	
legge trovi fondamento" (in tal senso Corte di Cassazione, sent. n.	
15601/2005).	
In altri termini, quelle somme, indipendentemente dal fatto che giacessero	
24	

SEN1. 440/2022	
presso il tesoriere dell'Ente o presso l'operatore finanziario incaricato di	
investirle, comunque, avrebbe potuto essere aggredite dai creditori,	
mantenendo immutata la natura di posta attiva di pertinenza dell'ente e, come	
tale, rientranti nelle fisiologiche dinamiche della responsabilità patrimoniale.	
In disparte ogni considerazione sulla dubbia compatibilità di una simile	
operazione di mascheramento delle attività ai creditori con i precetti del buon	
andamento, imparzialità, rigore e correttezza, ai quali ogni operatore pubblico	
deve conformare il proprio l'operato, l'iniziativa di investimento, per come in	
concreto realizzata, più che espressiva di prudenza gestoria e di premurosa	
cura degli interessi dell'ente, era manifestazione di disinvolta	
spregiudicatezza nell'impiego di risorse pubbliche, insensibile alle rigidità	
operative poste a presidio del legittimo e proficuo impiego delle stesse.	
Ed infatti, indipendentemente dalla sussunzione nella fattispecie dell'appalto	
di servizi o in quella della concessione di servizi, la procedura attraverso cui	
l'Azienda – all'epoca dei fatti in liquidazione e, perciò, legittimata a compiere	
solo gli atti necessari e connessi alla liquidazione dell'ente (art. 4, comma 4,	
l.r. n. 9/2007), e con un orizzonte temporale di operatività estremamente	
ridotto (art. 13 l.r. n.25/2013) - è, nonostante tutto, pervenuta alla selezione	
del partner cui affidare il c.d. "service finanziario", presenta i seguenti	
preoccupanti profili di opacità:	
- il pertinente avviso di manifestazione di interesse, pubblicato	
integralmente nel sito aziendale e in due date ravvicinatissime	
tra loro (tre giorni) su due quotidiani a diffusione regionale,	
non recava la specificazione del valore del servizio: peculiarità	
che, di fatto, precludeva la formalizzazione di oculate offerte,	
25	

SENT. 446/2022	
essendo ignoto l'importo da investire e da garantire mediante	
fideiussione;	
- l'avviso stabiliva un brevissimo termine per la formalizzazione	
delle candidature: ciò rendeva estremamente improbabile la	
possibilità di valutazioni comparative volte ad ottenere, in una	
fisiologica dinamica concorrenziale, la migliore soluzione per	
l'Ente;	
- il bando non faceva alcun riferimento ai requisiti tecnici e	
finanziari del partner finanziario che si intendeva coinvolgere	
e non specificava i parametri rilevanti per la selezione;	
- l'aggiudicazione provvisoria è stata operata all'unico	
concorrente, nonostante l'offerta presentata non contenesse il	
"progetto di impiego delle somme", richiesto a pena di	
esclusione dalla gara (art. 7 dell'avviso per la manifestazione	
di interesse);	
- difettava l'autorizzazione del governo regionale, necessaria in	
quanto l'operazione esulava dalle ordinarie competenze di un	
ente in stato di liquidazione.	
Tali sintomatiche anomalie trovano, poi, un coerente sviluppo nel concreto	
assetto negoziale:	
- l'affidamento di un'ingente somma ad un operatore assai poco	
strutturato e con credenziali di dubbia robustezza (cfr.	
l'andamento dei ricavi aziendali nei pochi bilanci pubblicati,	
l'inesistenza di una sede fisica dove era dichiarata la sede	
legale, l'esiguo numero - 3 - di dipendenti);	
26	

SENT. 446/2022	
- l'accettazione di una fideiussione da un soggetto (OMISSIS)	
scarsamente rassicurante (non aveva bilanci depositati fin	
dall'esercizio 2012 e, immediatamente dopo, è fallito);	
- l'investimento, nelle intenzioni di "breve-medio periodo"	
(deliberazione commissariale n. 276/2013), è stato poi	
concretamente strutturato come di "breve-medio-lungo	
termine" (cfr. art. 1 del contratto di finanziamento in atti).	
L'elemento che, comunque, è dirimente ai fini dell'apprezzamento	
dell'operazione è il profilo del rendimento garantito del 4% annuo. Peraltro,	
circostanza che rende ancor maggiormente anomalo l'investimento,	
evidenziata a pag. 4 dell'ordinanza applicativa di misura cautelare del	
27/12/2018, in atti, è che il tasso di redditività garantita offerto dalla OMISSIS	
nella presentazione dell'offerta era addirittura superiore (5% annuo) a quello	
poi indicato nel contratto: l'Ente, quindi, senza esplicitare alcuna motivazione	
ha operato una modifica per sé peggiorativa delle condizioni che il contraente	
era originariamente disposto ad accordare.	
Ricorrendo a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (cfr. art.	
95, comma 2, c.g.c.) una simile redditività o è legata a vincoli di	
indisponibilità per l'investitore straordinariamente lunghi o a livelli di rischio	
straordinariamente elevati. Posto che, dichiaratamente, l'orizzonte temporale	
dell'investimento era quello del breve-medio periodo, l'Ente avrebbe	
consentito l'impiego di fondi destinati al fisiologico funzionamento in attività	
speculative ad altissimo rischio. Il che, con ogni evidenza, costituiva	
quantomeno espressione di macroscopica imprudenza gestoria.	
In definitiva, le ragioni che hanno indotto il primo giudice a ritenere le	
27	

SENT. 446/2022	
condotte degli allora convenuti ed oggi appellanti incidenti sulla elaborazione	
dell'architettura dell'operazione di investimento, prima, e sulla definizione	
dell'assetto negoziale, poi, sono integralmente da confermare.	
Le doglianze formulate in sede di gravame, infatti, sono inidonee a scalfire le	
numerose e significative criticità che caratterizzano l'accordo di "service	
finanziario" e rendono l'epilogo dell'operazione (mancata corresponsione	
della remunerazione pattuita associata alla mancata restituzione del capitale	
investito) una evenienza agevolmente prevedibile già nella fase ideativa e di	
preparazione.	
Inoltre, nemmeno sono stati pretesi efficaci mezzi di tutela (fideiussione) che	
avrebbero dovuto neutralizzare o, quantomeno, attenuare i rischi	
dell'operazione, salvaguardando l'integrità del capitale investito. Quindi,	
assoluta indifferenza o grave trascuratezza verso i meccanismi tecnici per	
assicurare adeguata tutela in caso di perdita di valore oltre una certa soglia.	
Insomma, in assenza di qualunque ragionevole motivo che avrebbe potuto	
indurre un ente in liquidazione a cimentarsi in un'operazione di investimento,	
"in un'ottica temporale di breve- medio-lungo periodo", gli odierni appellanti	
hanno concorso ad affidare, in contrasto con ogni più elementare regola di	
prudenza, cospicue risorse pubbliche destinate ai bisogni operativi ad un	
soggetto che vantava unicamente il requisito formale dell'iscrizione	
nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'allora vigente art.	
106 TUB n. 385/1993.	
Tale operatore finanziario, infatti, ove debitamente valutato, difficilmente	
avrebbe potuto ottenere un positivo giudizio di affidabilità, non avendo	
elevati (e quindi rassicuranti) livelli di abilitazione all'attività di investimento	
28	

SENT. 446/2022	
(si trattava, come detto, di un soggetto iscritto solo nell'elenco generale di cui	
all'art. 106 TUB - nella formulazione all'epoca vigente - e, perciò, avente la	
minima qualificazione per operare nel settore finanziario); inoltre, non si	
proponeva con una consolidata professionalità e specializzazione in grado di	
offrire servizi pienamente coerenti con gli obiettivi di investimento.	
Inoltre, la mancata formalizzazione prima della sottoscrizione del contratto di	
investimento del "progetto di impiego delle somme concesse" (richiesto già in	
sede di manifestazione di interesse), non rendeva conoscibile la destinazione	
che avrebbero avuto le risorse monetarie e non consentiva di verificare se tra	
i possibili modi d'impiego di liquidità di pertinenza del pubblico erario fossero	
stati in concreto scelti impieghi speculativi potenzialmente erosivi del capitale	
investito.	
Né era stata prevista la periodica esplicitazione di benchmark, cioè di	
parametri oggettivi di riferimento elaborati facendo riferimento ad indicatori	
finanziari predisposti da soggetti indipendenti e di comune utilizzo, già	
all'epoca, che avrebbero consentito la valutazione medio tempore della bontà	
delle scelte di investimento.	
Quindi, sebbene l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali (art. 1,	
comma 1, 1. n.20/1994) precluda una penetrante analisi circa l'adeguatezza	
della tipologia dell'investimento rispetto agli obiettivi dell'Ente, la soluzione	
adottata sembra oltrepassare in modo evidente quei margini di ragionevolezza	
che necessariamente devono caratterizzare l'agire pubblico.	
Nella fase propedeutica (scelta della tipologia di investimento e selezione del	
contraente), nella fase di costruzione dell'apparato contrattuale (definizione	
dei contenuti del contratto) e nella fase di realizzazione dell'investimento	
29	

SENT. 446/2022	
(esecuzione dei contratti di gestione), gli appellanti, provvisti della piena	
competenza a provvedere, hanno operato opache scelte radicalmente contrarie	
ai principi della sana gestione delle risorse pubbliche e incompatibili con il	
primario obiettivo assegnato dall'organo di governo dell'Ente della	
preservazione dell'integrità del capitale investito.	
Da soggetti con professionalità ed esperienza di così elevato livello era	
ragionevole attendersi che le scelte destinate ad incidere nell'ambito del	
delicatissimo segmento dell'agire pubblico delle operazioni di finanza	
straordinaria fossero espressione di massimo rigore ed estrema prudenza.	
Né l'uno né l'altra risultano essere stati i propulsori delle iniziative assunte	
nella vicenda in esame.	
Il rigore è palesemente carente ove si consideri, innanzitutto, l'incoerenza del	
tipo di investimento selezionato e delle caratteristiche della gestione	
demandata alla OMISSIS rispetto al categorico imperativo della preservazione	
della consistenza del capitale investito.	
Finalità quest'ultima che rappresenta la precondizione naturale di qualsiasi	
impiego di risorse pubbliche, ma che è stata semplicemente ignorata,	
prediligendosi una soluzione inaccettabile se non in una prospettiva	
spregiudicatamente speculativa, inconcepibile nel caso di gestione di risorse	
pubbliche.	
Inoltre, quel rigore che le circostanze imponevano è mancato nella fase di	
conduzione della (già malamente congegnata) operazione finanziaria:	
all'omesso approntamento di efficaci meccanismi di salvaguardia del capitale	
investito e di sistemi in grado di assicurare un affidabile flusso di informazioni	
sull'andamento dell'investimento, si è associata un'inerzia nell'attività di	
30	

SENT. 446/2022	
controllo che ha portato a chiedere il disinvestimento delle somme affidate in	
gestione quando ormai il danno si era prodotto.	
5.1 valorizzazione dell'apporto concausale di soggetti non evocati in giudizio	
Infine, non può farsi luogo alla attenuazione del danno da risarcire	
valorizzando l'apporto concorrente di soggetti terzi non coinvolti nell'azione	
di responsabilità.	
Ad opinione dell'appellante CAMPANARO, dovrebbe tenersi conto delle	
condotte degli altri due membri della commissione giudicatrice che avevano	
proceduto all'aggiudicazione provvisoria, del RUP, dell'esponente di vertice	
dell'ente successore di AFOR che adottò il piano di rientro, l'esponente di	
vertice della OMISSIS.	
Invero, le condotte di tali soggetti non sono provviste di una significativa	
attitudine concausale.	
I membri della commissione aggiudicatrice, diversamente dal suo presidente	
CAMPANARO, hanno avuto un coinvolgimento marginale e, comunque,	
limitato ad attività propedeutiche, inidonee ad incidere irrimediabilmente sulle	
scelte dell'ente, in larga misura compromesse dalle precedenti attività	
riconducibili, per quanto di rilievo in questa sede, al CAMPANARO stesso ed	
al POSTRORINO.	
Per il RUP non sono state esplicitate le carenze operative che avrebbero inciso	
sulla sequenza etiologica, innescando un concorso nella produzione del danno.	
Il Commissario di Calabria Verde, struttura subentrata alla AFOR, si è trovato	
a dover fronteggiare le conseguenze di una fallimentare operazione di	
investimento che aveva, ormai, già prodotto i suoi pregiudizievoli effetti.	
Infine, nemmeno può tenersi conto, in questa sede, delle condotte di terzi	
31	

	SENT. 446/2022	
op	peranti presso la finanziaria OMISSIS, esulanti dalla giurisdizione di questa	
Co	orte ed oggetto di approfondimento in altro plesso giudiziario, non essendo	
id	lonee ad innestarsi nella sequenza causale come cause addizionali idonee a	
co	oncorrere alla produzione del nocumento patrimoniale per l'Ente.	
L,	'odierno giudizio è inteso a valutare se l'architettura complessiva	
de	ell'operazione di investimento, per come è stata congegnata e approntata,	
po	otesse dar luogo all'infausto risultato dell'ingente perdita patrimoniale poi	
ve	erificatasi in concreto.	
In	realtà, tutte le rilevate criticità dell'architettura sono tutt'altro che dettagli	
di	i contorno. Esse, complessivamente considerate, evidenziano con chiarezza	
co	ome le scelte operate in occasione dell'elaborazione dell'operazione e della	
co	onduzione della stessa abbiano generato una situazione di pericolo estremo	
pe	er la conservazione della liquidità.	
In	n tale situazione, per le valutazioni che il Collegio è chiamato a compiere, il	
fa	atto illecito di terzi non si innesta sulla catena causale interrompendola o	
co	oncorrendo ad orientarla.	
6.	Conclusioni	
Co	onclusivamente, gli appelli incidentali devono essere rigettati e confermate	
le	statuizioni di condanna nei confronti del CAMPANARO e del	
PC	OSTORINO.	
No	ei confronti di tali soggetti, ai sensi dell'art. 80 c.g.c., contenente l'espresso	
riı	nvio all'art.686 c.p.c., i sequestri conservativi disposti ante causam (D.P.	
21	1/2019, ord. G.D. n. 45/2019) si convertono in pignoramenti nei limiti per	
cu	ui v'è condanna.	
No	ei confronti del FURGIUELE, l'estinzione del giudizio determina, ai sensi	
	32	

SENT. 446/2022	
dell'art. 78, comma 1, c.g.c., l'inefficacia del sequestro conservativo disposto	
ante causam (D.P. 21/2019, ord. G.D. n. 45/2019);	
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, a beneficio dello	
Stato, nella misura indicata in dispositivo, con onere ripartito, in uguale	
proporzione tra i due appellanti incidentali risultati soccombenti.	
P.Q.M.	
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello	
definitivamente pronunciando,	
- riunisce gli appelli ai sensi dell'art. 184 c.g.c.;	
- dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 108, comma 6,	
c.g.c., limitatamente alla posizione dell'appellante principale	
FURGIUELE Paolo, deceduto in data 2/1/2022, nonché, ai sensi	
dell'art. 78, comma 1, c.g.c., l'inefficacia del sequestro conservativo	
disposto <i>ante causam</i> nei confronti del medesimo (D.P. 21/2019, ord.	
G.D. n. 45/2019);	
- rigetta gli appelli incidentali di POSTORINO Federico e	
CAMPANARO Giuseppe e, per l'effetto, conferma le statuizioni di	
condanna al pagamento, ciascuno, della somma di € 600.000,00	
T G	
•	
- liquida, a beneficio dello Stato, le spese processuali dei grado nella 33	
	dell'art. 78, comma 1, c.g.c., l'inefficacia del sequestro conservativo disposto ante causam (D.P. 21/2019, ord. G.D. n. 45/2019); Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, a beneficio dello Stato, nella misura indicata in dispositivo, con onere ripartito, in uguale proporzione tra i due appellanti incidentali risultati soccombenti. P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando, - riunisce gli appelli ai sensi dell'art. 184 c.g.c.; - dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 108, comma 6, c.g.c., limitatamente alla posizione dell'appellante principale FURGIUELE Paolo, deceduto in data 2/1/2022, nonché, ai sensi dell'art. 78, comma 1, c.g.c., l'inefficacia del sequestro conservativo disposto ante causam nei confronti del medesimo (D.P. 21/2019, ord. G.D. n. 45/2019); - rigetta gli appelli incidentali di POSTORINO Federico e CAMPANARO Giuseppe e, per l'effetto, conferma le statuizioni di condanna al pagamento, ciascuno, della somma di € 600.000,00 (scicentomila/00) in favore dell'Azienda Calabria Verde, oltre accessori nei termini indicati dal primo giudice; - dichiara la conversione in pignoramento, fino a concorrenza degli importi per cui v'è condanna, del sequestro conservativo ante causam disposto nei confronti di POSTORINO e CAMPANARO (D.P. n. 21/2019, ord. G.D. n. 45/2019);

	SENT. 446/2022	
misura di € 192,00 (CENTONOVA	NTADUE/00), ponendole, in	
uguale proporzione, a carico dei due appellanti incidentali risultati		
soccombenti.		
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio	o del 3 maggio 2022.	
L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE	
Dott. Roberto Rizzi	Dott.ssa Daniela Acanfora	
f.to digitalmente	f.to digitalmente	
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 21 OTTO	DBRE 2022	
p. La DIRIGENTE		
(Dr.ssa Luciana Troccoli)		
F.to digitalmente		
Il Funzionario Amministrativo		
Dr.ssa Alessandra Carcani		
34		